



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>80</u> del Registro Data <u>06-12-2023</u>	Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 E DEL D.LGS 267/200 - REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 21/09/2023. ADOZIONE NUOVA DELIBERAZIONE
---	---

L'anno duemilaventitre, il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 18:53
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Cosentino Emilio	Sindaco	u	
2	Dott. Marino Giuseppe	V. Sindaco	u	
3	Sig.ra Vallone Sara	Assessore	De Remo No	
4	Sig. Dragone Renzo			X
5	Sig. Vitanza Luigi	"	u	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
 - Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 33 del 06/12/2023 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


Ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di cui in premessa avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

095/662060
FAX 095/662982

<p>N. 33 del Registro Data 06/12/2023</p>	<p>OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS 267/2000 – REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 21/09/2023. ADOZIONE NUOVA DELIBERAZIONE.</p>
---	--

Su proposta del Responsabile dell'Area finanziaria


Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li, 06/12/2023


Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, 06/12/2023


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 33 del 06/12/2023

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS 267/2000 – REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 21/09/2023. ADOZIONE NUOVA DELIBERAZIONE.

Viste le disposizioni di cui agli artt. 244 e seguenti del D.lgs 267/2000 in particolare:

Art. 244. Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Art. 246. Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al d.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicitando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già

approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2023 di approvazione del rendiconto 2020 e relativi allegati compreso il parere negativo del revisore unico;

Vista la deliberazione del commissario ad Acta n. 1 del 17/03/2023, con i poteri sostitutivi, di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2020 e relativi allegati;

Preso atto che per le motivazioni riportate nelle stesse è stato necessario procedere a nuove deliberazioni di G.C. di 1) Riaccertamento ordinario dei Residui, nuove deliberazioni; 2) Ricognizione dello stato del contenzioso e quantificazione dei debiti fuori bilancio; 3) Riapprovazione dello schema di Rendiconto 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20/11/2023 i Approvazione schema del rendiconto della gestione 2021 articolo 227 del D. Lgs. n. 267/2000. Revoca deliberazione di G.C. n. 63 del 21/09/2023 - Nuova approvazione - che conferma e accerta la situazione di squilibrio strutturale dei conti del Comune di Raddusa per la contestuale presenza di disavanzo di amministrazione al 31/12/2021, di rilevanti debiti fuori bilancio da riconoscere e contenzioso in

itinere, Giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 09/11/2023 per importi tali non ripianabili ex art. 188 del D.lgs 267/2000 o mediante altra procedura di risanamento ex art. 243 bis del D.lgs 267/2000; che tali dati non permettono di assolvere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e la possibilità di predisporre in equilibrio il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista l'allegata la relazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria redatta ai sensi del comma 1 dell'art. 246 del D.lgs 267/2000 che attesta lo squilibrio strutturale dei conti del Comune di Raddusa per la contestuale presenza di ulteriore disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 rispetto alle previsioni di recupero dello stesso già deliberati a chiusura dell'esercizio 2019 ulteriormente peggiorati negli esercizi 2020 rilevando, quindi, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 244 del D.lgs 267/2000;

Richiamate le Linee Guida della Corte dei Conti deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR "È stato, altresì, precisato che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL."

Visto il parere tecnico e contabile;

Visti

- il D. Lgs 118/2011
- il D.Lgs 267/2000
- LORELL per la Regione Sicilia;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA SI PROPONE ALL'ORGANO DELIBERANTE

1. **DI APPROVARE** il seguente atto: Proposta al Consiglio Comunale per la Dichiarazione di Dissesto Finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del d.lgs 267/2000 – Revoca Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 21/09/2023. Adozione nuova Deliberazione.
2. **DI APPROVARE** l'allegata Relazione sulla situazione Finanziaria del Comune di Raddusa predisposta e redatta dal Responsabile dell'Area Finanziario in data 06/12/2023;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto, corredato dalla Relazione del Responsabile Finanziario:
 - al Revisore Unico dei Conti, per la resa del parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs n. 267/2000;
 - al Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio del Revisore Unico;
4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Dott. Emilio Cosentino

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.
Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 05-12-2023

- ✕ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 05-12-2023

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

